

La nuova legge elettorale e il rischio instabilità

Intervista a Giovanni Guzzetta - di Alessandra Ricciardi

La **nuova legge elettorale** non consegnerebbe pieni poteri a nessuna futura maggioranza. **Giovanni Guzzetta**, costituzionalista dell'Università Tor Vergata, analizza il nuovo sistema elettorale, il Bignami bis, con cui si andrà al voto nel 2027. Il premio di maggioranza per arrivare al 55% dei seggi? «Non vedo problemi di costituzionalità», risponde Guzzetta. Piuttosto il ripristino della distribuzione dei seggi con il proporzionale, se una delle coalizioni non dovesse arrivare almeno al 42%, consegnerebbe il parlamento del 2027 all'instabilità.

Bignami bis e tempi di approvazione

Domanda. Depositata per l'aula della Camera la Bignami bis, la proposta di maggioranza di legge elettorale, fissati anche i tempi: ok di Montecitorio per fine giugno, poi il Senato entro l'estate. Per le opposizioni si tratta di un'accelerazione inaccettabile.

Risposta. Una premessa è necessaria. Da che mondo è mondo, sulla legge elettorale si scaricano tutte le tensioni tra e dentro le coalizioni. Le proclamazioni politiche di ciascuno vanno dunque lette con questa lentezza, soprattutto in un contesto, come l'attuale, in cui mi sembra ormai iniziata una lunga campagna elettorale. Però, guardando le cose con un po' di distacco, è evidente che i tempi di approvazione della legge non sono necessariamente solo il frutto di una scelta della maggioranza, ma anche imposte dalla volontà di rispettare l'impegno a varare una legge elettorale almeno un anno prima delle elezioni.

D. Perché questo vincolo?

R. Si tratta di un vincolo al momento solo politico, ma discendente dalle autorevoli indicazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa. Un vincolo a tutela delle minoranze, per evitare che la maggioranza si faccia una legge elettorale su misura

a ridosso delle elezioni. Allora, poiché la politica è, come diceva Bismark, l'arte del possibile, l'opposizione dovrebbe dire se, al posto dell'accelerazione, preferirebbe rinunciare alla garanzia di una legge approvata con il necessario anticipo rispetto alle elezioni.

D. Il nuovo sistema elettorale con la contestuale riforma del premierato porta la futura maggioranza a prendere i «pieni poteri»?

R. L'espressione pieni poteri non ha alcun senso nel contesto dello stato costituzionale di diritto in cui siamo. Nessun organo secondo la nostra Carta può avere pieni poteri, nemmeno con una riforma costituzionale, figuriamoci attraverso una legge elettorale. Ascriverei anche questa affermazione alla propaganda elettorale. Pur legittima nell'ambito della retorica politica, non ha alcun significato giuridico.

Il rischio di incostituzionalità del premio di maggioranza

D. Si prevede per la coalizione che arrivi al 42% un premio di maggioranza fino al 55%. Non si tratta di un premio a rischio di incostituzionalità?

R. Direi proprio di no. Con il nuovo testo, peraltro, l'entità massima del premio è stata ridotta. Un punto fermo della giurisprudenza costituzionale in materia è che il legislatore ha un'ampia discrezionalità in materia elettorale e che la Corte costituzionale può intervenire solo in caso di «manifesta irragionevolezza». Ora, nella sent. 35 del 2017 la Consulta ha già detto che un premio al 55% è legittimo, non credo che se il premio fosse anche di qualche punto superiore saremmo di fronte a una «manifesta irragionevolezza».

D. Il testo ha eliminato il ballottaggio in caso di risultati sotto soglia del 42%, i seggi verranno ripartiti con il proporzionale: non si rischia così di riprodurre quella ingovernabilità che la maggioranza diceva di voler scongiurare?

R. La rinuncia al ballottaggio mi pare vada nella stessa direzione di altre modifiche apportate rispetto al primo testo, cioè tendere la mano alle opposizioni nella speranza di un dialogo. Purtroppo, in un Paese con alta propensione alla frammentazione politica, con la tradizione trasformistica che conosciamo e con soglie di sbarramento relativamente basse, siamo al 3%, l'instabilità non è un rischio, è una certezza. E la stabilità, come ha detto la Consulta, è un obiettivo di rilevanza costituzionale. Ma

politicamente, non manca chi preferisca l'instabilità, che consegna alle forze politiche maggiori margini di manovra parlamentare.

L'indicazione del premier sulla scheda elettorale

D. Lei dice concessioni alle opposizioni. L'indicazione del premier sulla scheda elettorale però ha il sapore di una polpetta avvelenata....

R. Anche su questo tema mi pare si faccia una tempesta in un bicchier d'acqua. La nomina del presidente del consiglio nel nostro ordinamento spetta al presidente della Repubblica e certo nessuna legge elettorale potrebbe modificare questo principio. Quindi, un'indicazione in fase elettorale non può impegnare il Capo dello Stato. Può però impegnare la responsabilità politica dei partiti verso i propri elettori quanto alla indicazione che sottoporranno alla scelta del Capo dello Stato. L'indicazione sulla scheda, se la si vuole fare, riguarda un rapporto più trasparente con gli elettori, non un vincolo giuridico per chi dovrà incaricare il premier.

D. Scegliere il candidato premier prima delle elezioni per il centrosinistra può essere dirompente.

R. Beh, ma se la sinistra vincessesse le elezioni un candidato premier dovrebbe pur indicare durante le consultazioni davanti al Presidente della Repubblica. Allora la questione diventa se compiere questa scelta senza coinvolgere preventivamente il corpo elettorale oppure svelare anticipatamente le proprie intenzioni e ottenere su quel candidato il consenso dei propri elettori. Sono due modelli, entrambi legittimi.